



SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ del _____ ha approvato lo schema tipo di contratto del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in applicazione della disciplina recata dalle seguenti disposizioni normative ed amministrative:
 - o D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articoli. 3 e 3bis, che detta disciplina in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie;
 - o D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, che reca, tra l'altro, norme sul contratto del direttore generale delle unità sanitarie locali;
 - o Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, articoli 13 e 14, che dettano norme in materia di nomina e di rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - o Deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 29 settembre 2006, che definisce il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - o Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., articolo 6, comma 3, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2017 gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dello stesso comma;
- la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ in data _____ ha designato il/la dott./dott.ssa _____ quale Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- la Giunta regionale con propria deliberazione n. _____ in data _____ ha approvato il contratto di lavoro del Direttore generale e definito gli obiettivi di mandato correlati alla nomina (Allegato n. ___ al presente contratto);
- il dott. _____, con nota acquisita agli atti in data _____ ha formalmente accettato l'incarico;

- il dott. _____, con nota acquisita agli atti in data _____ ha rilasciato la dichiarazione sulla insussistenza, a proprio carico, di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 39/2013 e dell'art. 2 della l.r. 21/2015;
- il dott. _____ ha frequentato il corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, previsto dal comma 4 dell'art. 3bis del D. Lgs. 502/1992 s.m.i., ovvero si impegna a frequentarlo entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ed ha altresì prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal predetto decreto legislativo;
- il Presidente della Regione con proprio decreto n. _____ in data _____, conforme alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, ha nominato il dott. _____ in qualità di Direttore generale

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta (nel prosieguo Regione) – CF 80002270074 - in persona del Presidente della Regione sig. _____, nato a _____ (____) in data _____ domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di Aosta, piazza A. Deffeyes, n. 1, demando alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____,

E

il/la dott./dott.ssa _____ (nel prosieguo Direttore generale), nato/a a _____ (____), in data _____ e residente in comune di _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura e durata)

La Regione autonoma Valle d'Aosta conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta al/alla dott./a _____, che accetta, per la durata di _____ anni a decorrere dalla data del _____, o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'incarico, rinnovabile, è conferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2000 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia

iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla l.r. 5/2000 nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale, accollandosi ogni responsabilità connessa.

Il Direttore generale risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a garantire, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile del proprio mandato ed il suo rispetto è verificato periodicamente e in sede di conto consuntivo dalla Regione.

Nel corso dell'incarico il Direttore generale presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di mandato definiti nel quadro della programmazione regionale ed assegnati con l'atto di nomina –declinati di anno in anno negli obiettivi gestionali approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000 -, e procede o meno alla conferma del Direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. Ai fini della riconferma, il Direttore generale dovrà aver conseguito mediamente una valutazione pari ad almeno il 60% relativamente al raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali assegnati nel periodo di riferimento, fatto salvo il rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione definiti nei relativi provvedimenti di programmazione regionale.

Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e s.m.i., alla l.r. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda USL e per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste.

Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo valutabile ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3bis comma 7 del D. Lgs. 502/1992 e dell' articolo 16, comma 1, della l.r. 5/2000.

Articolo 4 (Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è attribuito, a carico del bilancio aziendale e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro 136.732,00 (centotrentaseimilasettecentotrentadue/00), al lordo di oneri e ritenute di legge, da ridurre sino al 31 dicembre 2017, fatte salve ulteriori proroghe, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale compenso è definito in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2822 del 29 settembre 2006 ed è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto, il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato di livello C.

Il trattamento economico del Direttore generale è integrato fino ad un importo massimo di euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) in relazione a corsi di formazione manageriale ed iniziative di studio ed aggiornamento promossi dalla Regione ai quali il Direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

Articolo 5 (Quota incentivante)

Il trattamento economico annuo può essere integrato ogni anno di un'ulteriore quota, calcolata in dodicesimi con riferimento al periodo dell'incarico (il mese si intende raggiunto al superamento di 15 giorni), in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposta, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati annualmente dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 5/2000. La medesima deliberazione stabilisce le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi. L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio aziendale.

Articolo 6
(Estinzione del rapporto)

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e dall'articolo 16, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, nonché alla sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del d.lsg. n. 502/1992 e s.m.i. e di cui al d.lgs. 39/2013 o a seguito dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 19/2007. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal presente contratto, da leggi o regolamenti statali o regionali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte dell'Azienda a titolo di indennità di recesso.

In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 7
(Tutela legale)

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda USL e anticipata da questa; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 8
(Norme applicabili e Foro competente)

Per quanto non previsto dalla l.r. 5/2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Aosta.

Articolo 9
(Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Aosta, il _____

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE
D'AOSTA

- _____ -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- _____ -

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 2, 3, 6, 7 e 8 del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

- _____ -